

Rigamonti Mediafin S.r.I., avente sede legale in Roma (RM) via Vico Consorti n° 198 - 00127, P. IVA 09608891009 e sede operativa in Roma in via A. Bertoloni 24/a; iscritto/a all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 92898 legalmente rappresentato sia congiuntamente che disgiuntamente dal Dr. Stefano Rigamonti, nato a Roma il 23 marzo 1970 e ivi residente in via di Torre Rossa n. 35 iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 86009 iscritto alla FIAIP- Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n. 6488 e dal Dr. Claudio Rigamonti, nato a Roma il 22 settembre 1964 e ivi residente in Via Panama n. 77 iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi al n. 86008 iscritto alla FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari al n. 10028.

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA AVVISO ALLA CLIENTELA

recante l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti
redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'Ufficio Italiano Cambi
tenuto conto di quanto previsto

dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 4 marzo 2003, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali,

dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003,

dalle disposizioni contenute nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del Testo Unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia

(D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385)

e tenuto conto, altresì, di quanto disposto, con riguardo all'attività di mediazione creditizia,

nella I. 7 marzo 1996, n. 108, e nel D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 PREMESSA

A. Il **mediatore creditizio** è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

B. Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o incasso di denaro contante, o altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

A. Presso la sede, il cliente ha diritto di prendere visione del presente avviso contenente le principali norme di trasparenza nonché del foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Di detti documenti, il cliente ha anche diritto di ottenere copia. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il mediatore deve mettere a disposizione l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo sempre mediante tali tecniche su supporto cartaceo o altro supporto durevole; la messa a disposizione deve avvenire prima che il cliente sia contrattualmente vincolato. Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, il mediatore li mette a disposizione del cliente subito dopo la conclusione del contratto. B. Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia. Il mediatore acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserva agli atti.

RIGAMONTIMEDIAFIN I

24A, via A. Bertoloni 00197 Roma **phone:** +39 06 44246580 **fax:** +39 06 44292861 HEAD OFFICE

26, via A. Bertoloni 00197 Roma **phone:** +39 06 85356260 **fax:** +39 06 8541831 LEGAL OFFICE

Rigamonti Mediafin Srl - 198, via Vico Consorti 00127 Roma Cap. Soc. Euro 10.000,00 P.IVA 09608891009 Iscr.REA 1175574 Iscr. UIC 92898 Legale rappresentante Dr. Claudio Rigamonti

- C. Prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il cliente ha diritto di ottenere, su sua richiesta, copia completa del contratto medesimo idonea per la stipula, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. Il mediatore acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende o non avvalersi di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dal mediatore. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore ne dà informativa al cliente stesso, che ha diritto di ottenere, sempre su sua richiesta, una copia completa idonea per la stipula del nuovo testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni. Quando il mediatore adopera tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale deve essere messo a disposizione sempre mediante tali tecniche in forma cartacea o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
- D. Una volta conclusolo, il cliente ha **diritto**, in qualsiasi momento, **di ricevere copia del contratto** di mediazione creditizia, comprensivo del documento di sintesi. Il diritto di ricevere una copia cartacea del contratto sussiste anche nel caso di conclusione del contratto medesimo mediante strumenti informatici o telematici. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario.
- E. Il mediatore, prima della conclusione del contratto di finanziamento, deve consegnare al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario ed acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna da trasmettere all'intermediario. I mediatori che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso e i fogli informativi delle banche e degli intermediari creditizi.
- F. Le regole indicate alla lettera C concernenti il **diritto di ricevere copia del contratto** idonea per la stipula valgono, oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia, anche con riguardo al **contratto di finanziamento**.
- G. Nella **rete Internet**, gli avvisi contenenti le "Principali norme di trasparenza" e i fogli informativi debbono essere resi accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato dal mediatore e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito.
- H. Il cliente, colui che gli sia successo a qualunque titolo e chi sia subentrato nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, **copia della documentazione inerente le singole operazioni** poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indicherà, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

STRUMENTI DI TUTELA

- A. Il contratto di mediazione creditizia dev'essere redatto, a pena di nullità, in **forma scritta**. La nullità può essere fatta valere soltanto dal cliente. La previsione relativa alla necessità della forma scritta è inderogabile.
- B. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando siano rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- C. Nei casi di **offerta fuori sede** e di **conclusione del contratto** a distanza **mediante strumenti informatici o telematici**, il cliente può recedere dal contratto medesimo senza penalità entro il termine di dieci giorni lavorativi di cui all'art. 64 del Codice del consumo o, lì dove ne ricorrano i presupposti, nel più lungo termine di sessanta o novanta giorni, ai sensi dei commi 3° e 4° dell'art. 65 del Codice del consumo.

Nel caso di concessione di **credito al consumo**, il cliente gode dei diritti contemplati negli artt. 121 ss. del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e 40 ss. del Codice del consumo, fra cui, in particolare, quelli di adempiere in via anticipata e di recedere dal contratto di finanziamento senza penalità nel caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (v. art. 125 Testo unico cit.).

PROCEDURE DI RECLAMO

Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a: RIGAMONTI MEDIAFIN S.r.I. – Head Office, Via Antonio Bertoloni, 26 – 00197 Roma

